

## **Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2023.**

(ESTRATTO)

### **PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISSAR**

La programmazione disciplina, nel rispetto dei principi e delle indicazioni della L.R. 5/2006 e successive integrazioni, l'attività di ricerca e sviluppo e l'attività dei servizi per la promozione delle conoscenze in un contesto integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.

Il documento di programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2022-2024, di seguito denominato SISSAR, ha durata triennale, è aggiornato annualmente ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 5/2006.

### **SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE**

#### **Finalità e obiettivi della programmazione dei servizi**

Le finalità e gli obiettivi della programmazione sono riconducibili a:

- Migliorare il rendimento globale dell'impresa (migliorare la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione), la sostenibilità ambientale (rispetto delle norme, adozione di pratiche meno impattanti sull'ambiente) e la conoscenza delle tecniche agronomiche e delle normative in materia di tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale.
- Migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul lavoro degli operatori del settore.
- Migliorare la sicurezza alimentare delle produzioni.
- Curare la tutela ambientale promuovendo un modello di sviluppo agricolo sostenibile
- Orientare le attività produttive in funzione delle esigenze dei consumatori, del territorio e dell'ambiente, tenendo conto degli indirizzi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali inerenti il settore agricolo.
- Adattare le scelte colturali, le pratiche agronomiche e di difesa ai cambiamenti climatici in atto.

#### **Servizi per la promozione delle conoscenze attivati**

I servizi per la promozione delle conoscenze attivati per il 2023 sono quelli individuati:

[OMISSIS]

**B. dall'articolo 10, comma 1, lettera g ter) della L.R. 5/2006 "Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi, compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario".**

[OMISSIS]

## **B) Consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi**

### **Tematismi**

Le azioni di consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi, rivolte alla generalità degli operatori del settore che svolgono attività nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono finalizzate a fornire a tutti gli operatori del comparto, con particolare attenzione ai soggetti che operano forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), agli operatori biologici, ai giovani, un servizio di assistenza tecnica in grado di fornire conoscenze specifiche e di stimolare l'innovazione presso le imprese su tutte le tematiche alle quali deve fare riferimento l'agricoltore, in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento degli aspetti qualitativi del prodotto e del processo produttivo, della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e la salvaguardia dello stesso, anche con il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. Gli interventi di consulenza e assistenza tecnica combinano vari aspetti, da quelli produttivi specifici del settore di intervento a quelli legati alla sostenibilità ambientale, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'adozione di pratiche meno impattanti sul suolo, sull'aria e sull'acqua, fino alla conservazione della biodiversità e a tecniche sostenibili per le produzioni agricole in specifici settori produttivi.

Specificatamente, le consulenze e le attività di assistenza tecnica specialistica sono coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico PAC, si pongono in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e vertono su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli aspetti colturali e tecniche sostenibili di produzione in specifici settori produttivi;
- i piani e programmi di diversificazione aziendale verso aspetti didattici e sociali, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta mediante l'introduzione di strumenti, metodi e tecniche di gestione economica aziendale e di piani di marketing;
- gli aspetti inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
- gli aspetti inerenti lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento;
- gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;
- la prevenzione e la gestione dei rischi;
- la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
- le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
- la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
- la produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze;
- la normativa regionale in materia di diversificazione dell'attività agricola, con particolare riferimento alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti azioni le imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2, punto 59, del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

### **Soggetti fruitori**

I soggetti fruitori dei servizi per la consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi, di seguito denominati soggetti fruitori, sono:

- le imprese agricole singole e associate con una unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese), di seguito denominate imprese agricole;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5

marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito denominate cooperative e consorzi.

### **Soggetti erogatori**

Le azioni sono svolte, sotto forma di servizio agevolato, dai seguenti soggetti erogatori, dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato e aventi esperienza e affidabilità nei settori sotto elencati, con sede sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della L.R. 5/2006 nei seguenti settori di attività:

- a) per il settore viticolo: dai Consorzi (o analoghe strutture rappresentative) di tutela delle denominazioni di origine controllata (DOC e DOCG) e loro aggregazioni;
- b) per il settore olivicolo: dai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e loro aggregazioni;
- c) per il settore frutticolo (pomacee, drupacee, actinidia): dalle Organizzazioni dei Produttori (OP);
- d) per il settore frutticolo (corilicoltura): da cooperative agricole operanti nel settore;
- e) per il settore orticolo (patata): da cooperative agricole operanti nel settore;
- f) per il settore dei seminativi: da aggregazioni di cooperative. Le azioni da realizzare possono comprendere, nell'ambito cerealicolo, specifiche attività di monitoraggio e di campionamento funzionali all'individuazione delle correlazioni tra insorgenze di fitopatie e stress fisiologici e quindi alla definizione di strategie e alert per il contenimento della problematica delle micotossine;
- g) per i settori frutticolo, orticolo e delle grandi colture a seminativo con metodiche biologiche: dalle Associazioni dei produttori Biologici;
- h) per il settore zootecnico produzioni con metodiche biologiche: dalle Associazioni dei produttori Biologici;
- i) per il settore lattiero-caseario, con particolare attenzione alle realtà montane e dell'alpeggio: dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio DOP;
- l) per le tematiche relative al corretto utilizzo delle risorse idriche e all'utilizzo della fertirrigazione: dai Consorzi di Bonifica o dall'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- m) per le tematiche relative alle agroenergie e alle energie rinnovabili in agricoltura: dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia;
- n) per le tematiche relative agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, agli aspetti di pianificazione aziendale, alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, con particolare attenzione alle realtà ubicate nelle zone svantaggiate montane: da Organizzazioni di categoria e/o società di servizi a loro riconducibili. Per tale tematica a ogni soggetto erogatore dei servizi è riconosciuto un contributo massimo di 45.000 euro. I soggetti erogatori delle azioni realizzano, nell'anno di riferimento, le

attività relative ad almeno uno dei tematismi di cui al paragrafo "Tematismi", esplicitate dall'ERSA con proprio atto.

I soggetti erogatori delle azioni realizzano nell'anno di riferimento, le attività relative ad almeno uno dei tematismi di cui al paragrafo "Tematismi", esplicitate dall'ERSA con proprio atto o, nel caso delle tematiche di cui alla lettera n), dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

L'appartenenza ai soggetti prestatori dei servizi in argomento non costituisce condizione per avere accesso agli stessi.

Le domande di finanziamento dei soggetti erogatori sono presentate al servizio competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dalla presente programmazione.

I progetti presentati per l'attuazione delle azioni sopra riportate sono finanziati con una percentuale massima del 100% dei costi ammissibili, secondo le condizioni e nei limiti massimi previsti dal citato Regolamento (UE) 2022/2472. In caso di risorse finanziarie insufficienti il costo totale del progetto può essere ridotto.

### **Risorse disponibili**

Le risorse disponibili per il 2023 sono assegnate sulla base dei criteri di seguito specificati.

- Nel settore vitivinicolo: 135.000 euro
- Nel settore olivicolo: 45.000 euro
- Nel settore frutticolo (pomacee, drupacee, actinidia): 135.000 euro
- Nel settore frutticolo (corilicoltura): 25.000 euro
- Nel settore orticolo (patata): 45.000 euro
- Nel settore dei seminativi: 90.000 euro
- Nel settore frutticolo e viticolo, produzione biologica: 45.000 euro
- Nel settore orticolo, produzione biologica: 25.000 euro
- Nel settore seminativi, produzione biologica: 25.000 euro
- Nel settore zootecnico, produzione biologica: 10.000 euro
- Nel settore lattiero caseario: 45.000 euro
- Nel settore dell'irrigazione: 135.000 euro
- Nel settore delle agroenergie e delle energie rinnovabili in agricoltura: 96.000 euro
- Nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, agli aspetti di pianificazione aziendale, alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, con particolare attenzione alle realtà ubicate nelle zone svantaggiate montane: 225.000 euro.

### **Presentazione del progetto**

Il progetto, che viene inviato al servizio competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente programmazione, è redatto in base alle linee guida predisposte dall'ERSA per i singoli settori produttivi, o, nel caso delle tematiche di cui alla lettera n) del paragrafo "Soggetti erogatori", dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, linee guida da allegare al progetto stesso, e contiene almeno:

- la specifica dei tematismi che verranno sviluppati;
- le modalità di erogazione dei servizi, che devono prevedere almeno incontri collettivi in presenza e la disponibilità a incontri singoli su chiamata. Tra tali modalità possono anche rientrare la disponibilità a consulti telefonici o on-line, incontri di programmazione colturale (singoli e collettivi), prove applicative in campo di strategie agronomiche o di difesa;
- le modalità con le quali si rende noto ai possibili fruitori la possibilità di accedere ai servizi;
- le professionalità che si intendono impiegare;
- i nominativi degli eventuali fruitori che hanno manifestato il loro interesse al progetto;
- le modalità di rilevazione delle attività svolte;
- i costi imputabili al progetto.

### **Rendicontazione del progetto**

Entro il 30 aprile dell'anno successivo viene inviata al servizio competente la rendicontazione delle attività svolte, corredata da una relazione descrittiva delle attività stesse contenente:

- la specifica dei tematismi che sono stati sviluppati;
- le modalità con le quali sono stati erogati i servizi;
- le modalità con le quali si è reso noto ai possibili fruitori la possibilità di accedere ai servizi;
- le professionalità impiegate;
- l'elenco di incontri tecnici, interventi a chiamata e altre attività di assistenza tecnica realizzata;
- i nominativi dei soggetti fruitori coinvolti;
- le ore totali impiegate ripartite tra incontri tecnici, interventi a chiamata, e altre attività di assistenza tecnica e i relativi costi orari e totali di personale;
- le spese sostenute.

Il Servizio competente potrà effettuare delle verifiche sulla documentazione citata nella relazione e sull'attività svolta.

Oltre alla relazione, la richiesta del saldo è corredata, per progetti relativi alle tematiche di cui alla lettera da a) a m) del paragrafo "Soggetti erogatori" dall'attestazione da parte di ERSa sull'effettiva realizzazione delle attività programmate e la corrispondenza delle stesse con le linee guida predisposte preliminarmente all'avvio delle attività.

La mancata o ridotta realizzazione delle attività comporta la riduzione totale o parziale del contributo secondo la percentuale di realizzazione del progetto indicata dall'ERSA nell'attestazione stessa.

Sono esclusi pagamenti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dalla Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.